



Istituto Comprensivo di Lomazzo
via Pitagora snc – 22074 Lomazzo (Co) Tel. 02 96778345 Fax. 02 96778051
e-mail uffici: coic83500e@istruzione.it coic83500e@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80018650137

Regolamento di Istituto

**Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del
24/09/2019**

Titolo I - Premessa

Capitolo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 Nel rispetto degli ordinamenti dello Stato e delle competenze e responsabilità di ogni operatore scolastico, il presente regolamento precisa le competenze degli organismi che operano alla realizzazione dei principi e delle finalità della scuola.

Art. 2 In base ai Decreti Delegati, gli organismi collegiali funzionanti nell'Istituto sono i seguenti: Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Consiglio di Intersezione, Consiglio di Interclasse, Consiglio di Classe, Comitato di Valutazione.

Art. 3 Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle stesse, raggruppando in date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri.

Art. 4 La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un preavviso, non inferiore a giorni 5, rispetto alla data di riunione; effettuata con comunicazione scritta indicante luogo, data, orario e ordine del giorno da trattare. Di ogni seduta viene redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario: è l'unico documento che dà garanzia delle deliberazioni dell'organismo collegiale e fa fede fino a querela di falso. Copia del verbale deve essere trasmesso, entro 8 giorni dalla data di riunione al Dirigente Scolastico, che ne cura la conservazione. Il verbale deve essere letto ed approvato nella seduta successiva.

Art. 5 Il presente regolamento è approvato nell'ambito del Consiglio d'Istituto dalla maggioranza quantificata nei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti.

Capitolo 2° - Consiglio di Istituto

Art. 6 Composizione

Il Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Lomazzo è composto da:

n° 8 docenti (eletti dal corpo insegnanti)

n° 8 genitori (eletti dai genitori degli alunni)

n° 2 personale non docente (eletti dal personale non docente)

Il Dirigente Scolastico

Dura in carica tre anni scolastici.

Art. 7 Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta e presieduta dal

Dirigente Scolastico. Vengono effettuate le votazioni per l'elezione di:

- Presidente
- Vicepresidente
- Componenti la Giunta Esecutiva
- Componenti le Commissioni permanenti

Art. 8 Elezione del Presidente

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Art. 9 Elezione del Vicepresidente

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Art. 10 Elezione della Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un non docente e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Art. 11 Sostituzione dei membri eletti

I membri eletti nel Consiglio, che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, sono sostituiti con i primi non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento si procede ad elezioni suppletive.

I membri del Consiglio che omettono di partecipare a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti e sono sostituiti secondo le modalità sopraindicate.

La decadenza viene rilevata dal Consiglio e comunicata al Dirigente Scolastico.

Art. 12 Rinuncia

La rinuncia alla carica di Consigliere deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Istituto.

La rinuncia ha effetto immediato a seguito dell'accettazione da parte del Consiglio, che decide a maggioranza relativa.

Art. 13 Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con lettera scritta contenente l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

Art. 14 Funzioni del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e 3 dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il

funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto Comprensivo.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento interno dell'Istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie, ed acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del territorio;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con le altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
- individuazione dei limiti e dei criteri generali per la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione.

Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle attività, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, delibera i criteri di accettazione delle domande di iscrizioni se superiori al numero di posti disponibili.

Art. 15 Orario

Le riunioni del Consiglio si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni, in orario fissato dalla maggioranza dei membri del Consiglio, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi.

Le riunioni non dovranno superare la durata di due ore e mezza e dovranno essere aggiornate in tempi ristretti.

Art. 16 Votazioni

La votazione avviene per alzata di mano, salvo quando riguardi questioni di singole persone (Art. 37 - D. L.vo 297/94) o quando la maggioranza del Consiglio decida per la votazione segreta.

Ogni componente esprime un solo voto; in caso di parità della votazione, prevale il voto del Presidente, che vota per ultimo.

Non sono ammessi voti per delega.

Art. 17 Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del DPR 416/74, avviene mediante pubblicazione albo on line della copia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti o le deliberazioni concernenti le singole persone.

Art. 18 Commissioni

Il Consiglio di Istituto può operare anche attraverso commissioni nominate secondo le eventuali necessità, con il compito di dare pareri o formulare proposte al Consiglio stesso, senza poteri decisionali.

Art. 19 Pubblicità delle sedute

Alla seduta del Consiglio possono assistere, quando non siano in discussione argomenti concernenti le persone, gli elettori delle varie componenti o le persone invitate.

Art. 20 Compiti del Presidente

- Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- convoca il Consiglio di Istituto;
- presiede e provvede allo svolgimento della riunione, dopo aver accertato la regolarità della costituzione del Consiglio;
- vigila affinché la Giunta Esecutiva dia esecuzione alle decisioni del Consiglio;
- attribuisce le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto ad un membro del Consiglio stesso;
- sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto;
- svolge tutte le funzioni a lui demandate dalle norme regolamentari.

Art. 21 Funzioni del Segretario

Il Segretario redige il verbale e lo deposita in segreteria entro sette giorni dalla seduta.

Art. 22 Compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente in assenza dello stesso.

Capitolo 3° - Compiti della Giunta

Art. 23 Validità

La Giunta è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 24 Interventi

Alle riunioni della Giunta può intervenire il Presidente del Consiglio di Istituto o altro membro del Consiglio su invito della Giunta stessa o su richiesta di un componente.

Art. 25 Funzioni

La Giunta Esecutiva esplica le seguenti funzioni:

- Prepara i lavori del consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
- Come previsto dal D.I. 129/2018 entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Art. 26 Convocazioni

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni volta che se ne presenti la necessità ed almeno una volta ogni due mesi.

Capitolo 4° - Gli altri Organi Collegiali

Art. 27 Convocazione dei Consigli di Classe, di Interclasse, d'Intersezione

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico oppure su richiesta di almeno 1/3 dei membri di ciascun consiglio. I consigli di classe si riuniscono ordinariamente ogni mese, i consigli di Intersezione ogni due o tre mesi, anche con la sola presenza della componente docente, per programmare gli interventi educativo - didattici, verificare l'attuazione degli stessi, rielaborare strategie educative adeguandole a specifiche esigenze, discutere e valutare i casi di alunni con difficoltà di apprendimento.

Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse o di Classe è preseduto dal Dirigente Scolastico, oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato.

La riunione è ritenuta valida quando è presente la maggioranza di ciascuna componente.

Art. 28 Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 del DPR 294/94, con avviso predisposto, inviato ai plessi almeno 5 giorni prima della seduta. Alla stessa data di norma presso la segreteria devono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti del Collegio.

Il Collegio può essere convocato in via straordinaria con un anticipo di 24 ore.

Art. 29 Comitato per la valutazione del servizio

Il c. 129 della L. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti. Il Comitato per la valutazione dei docenti dura in carica tre anni a partire dall'a.s. 2015/2016.

Composizione

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:

- dirigente scolastico, che lo presiede;
- 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1

dal consiglio di istituto;

➤ 2 rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia e per il 1° ciclo di istruzione;

➤ 1 componente esterno individuato dall'USR competente per territorio.

Scelta e nomina componenti:

- Docenti scelti dal collegio docenti

È competenza della scuola definire autonomamente *come "scegliere"* i docenti, quindi procedere alla definizione delle modalità di scelta.

- Docenti e genitori scelti dal Consiglio di istituto

Il Consiglio d'istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei 3 componenti da inserire nel Comitato (1 docente e 2 genitori).

Compiti

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

➤ individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c), punto 3, del c.129 della L. 107/15;

➤ espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;

➤ valutazione del servizio, di cui all'art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;

➤ riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 del D.lgs. 297/94.

Insediamiento

È opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale costituzione del Comitato. Lo stesso dirigente, inoltre, in qualità di presidente dell'organo, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Il comitato è validamente costituito anche con la sola presenza del dirigente scolastico e del membro esterno individuato dall'USR.

Art. 30 Assemblee dei genitori e di classe

I genitori possono utilizzare i locali della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 12 e 15 del DPR 294/94 con le seguenti modalità:

- richiesta dei locali con indicazione dell'ordine del giorno, da presentarsi in Direzione con un anticipo di almeno 7 gg;

- avviso alle famiglie a cura dei rappresentanti di classe/sezioni;

- possibilità d'intervento all'assemblea dei docenti di modulo/sezione che vogliono presenziarvi.

L'assemblea di classe è convocata dagli insegnanti del modulo o di sezione sulla base della programmazione annuale delle attività collegiali o su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe/interclasse/intersezione. L'assemblea deve essere convocata anche su richiesta dei 2/3 dei genitori.